

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DI

SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile



PARTE SPECIALE B

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Formattato: Non Evidenziato

1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1.1 Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24-ter che estende l'ambito di applicazione del decreto ai delitti di criminalità organizzata. Le disposizioni in materia sono state modificate dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015.

1.1.1 I reati di cui all'art. 24-ter del Decreto

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 24-ter annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis D.lgs. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, c.p.;
- associazione per delinquere (fuori dai casi previsti dal comma 6 dell'art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

Si rileva, infine, che, a seguito dell'introduzione dell'art. 24-ter nel D.lgs. 231/2001, alcuni reati, già ricompresi nel novero dei reati transnazionali (es.: reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990), sono diventati rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente a prescindere dal requisito della transnazionalità.

1.2 I delitti di criminalità organizzata rilevanti per la Società

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei delitti di criminalità organizzata rilevanti per la Società (di seguito, congiuntamente, Reati Presupposto).

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo.

1.2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Formattato: Non Evidenziato

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento¹.

1.2.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

¹ Si veda Fiandaca-Musco, *Diritto Penale, Parte Generale*, Terza Edizione, pp. 476-479; gli Autori, menzionano, a titolo esemplificativo, il caso del politico o del professionista che, pur non essendo formalmente “affiliato” all'associazione mafiosa di “Cosa nostra”, realizza in modo stabile o sistematico comportamenti che ridonano a vantaggio dell'associazione stessa (ad esempio, garantendo l'assegnazione di appalti o prestando in modo continuativo consulenza legale ovvero realizzando condotte dirette ad assicurare l'impunità o ad “aggiustare” i processi ecc.). La giurisprudenza ha chiarito che caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'*affectio societatis*, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo. Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno. Chiamate, di recente, a pronunciarsi sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 21-5-2003, n. 22327, hanno precisato che è configurabile il concorso c.d. esterno nel reato associativo (nella specie, associazione di tipo mafioso) in capo alla persona che, priva dell'*affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Formatto: Non Evidenziato

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità ex d.lgs. 231/2001:

- i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva);
- i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis* (si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

1.2.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.)

L'art. 377-*bis* c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

Occorre specificare che, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-*novies* nel D.lgs. 231/2001 da parte dell'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha recepito la Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, la condotta di cui alla norma in esame è diventata rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente a prescindere dal requisito della transnazionalità, come già fatto in precedenza dal D.lgs.

Formattato: Non Evidenziato

231/2007 in riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

A differenza però di quanto accaduto per i suddetti delitti, la legge 116/2009 non ha abrogato, al pari del D.lgs. 231/2007, i corrispondenti commi dell'art. 10 della legge 146/2006, lasciando quindi sussistere il richiamo all'art. 377-*bis* sia nella legge 146/2006 che nel D.lgs. 231/2001².

1.2.4 Favoreggiamento personale (art. 378)

Il reato punisce chiunque aiuti chi ha commesso un delitto ad eludere le investigazioni.

A titolo esemplificativo, il reato si configura se la Società aiuta colui che ha commesso un delitto offrendogli supporto finanziario o mezzi per proseguire la latitanza.

1.2.5 Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 – *ter*)

La Società, collegata a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, assume un soggetto affinché si impegni in cambio a far votare e supportare un soggetto candidato alle elezioni conveniente per la Società e/o fa pressione ai propri dipendenti e collaboratori affinché votino un determinato candidato, a fronte di utilità concesse dall'associazione criminosa che lo supporta.

1.2.6 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 10 della legge n. 40 del 6 marzo 1998)

Il reato punisce chiunque in violazione delle disposizioni della presente legge compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,

La norma fa riferimento anche ai reati posti in essere da chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

1.3 Attività Sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione

A seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello e, segnatamente, le attività di *risk mapping* e *risk assessment*, sono state individuate le specifiche Attività Sensibili che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei Reati Presupposto sopra elencati, nonché le relative funzioni aziendali coinvolte.

² Il doppio richiamo all'art. 377-*bis* non dovrebbe in ogni caso generare problemi applicativi, in quanto il legislatore ha previsto per la condotta in esso prevista, connotata o meno dal carattere della transnazionalità, la medesima sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Formattato: Non Evidenziato

Successivamente, sono stati individuati i principi di comportamento e i principali protocolli di prevenzione che vengono attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione di detti reati.

Laddove l'Attività Sensibile ai fini dei Reati Presupposto sia svolta in regime di *outsourcing* da altra società o fornitore esterno, i protocolli di prevenzione potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività. Detti contratti potranno altresì prevedere apposite clausole che prevedono l'impegno delle controparti al rispetto del Modello e del Codice Etico 231, nonché adeguate sanzioni nel caso di violazione delle previsioni contenute negli stessi. Qualora ritenuto opportuno, il contratto potrà prevedere inoltre l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'OdV e di segnalare direttamente a quest'ultimo le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

1.3.1 Attività Sensibili

Sono elencate di seguito le specifiche Attività Sensibili individuate nell'ambito delle attività svolte dalla Società nonché le principali funzioni coinvolte in tali attività:

- a) Gestione delle transazioni finanziarie effettuate a favore di fornitori di servizi, clienti, agenti, uffici di rappresentanza (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
 - Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi (es. acquisti, permuta, costruzione, gestione e locazione di beni immobili, di macchinari, di impianti e attrezzature aziendali) (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Affari gen, Legale e Compliance, Acquisti, Risorse Finanziarie);
- (a) Gestione della Cassa e liquidità (seppure esista solo un'esigua cassa contanti le funzioni coinvolte sono: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
 - Gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari (Funzione coinvolta: Organo Amministrativo (AU), Legale e Compliance);
- b) Assunzione del personale (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Ris. Uman.);
 - Gestione dei contenziosi giudiziari (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Legale e Compliance).

Le Attività Sensibili sopra identificate potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti delle attività di *risk mapping* e *risk assessment* effettuate di volta in volta dall'OdV a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi in relazione ai Reati Presupposto, ecc. Tali modifiche e/o integrazioni delle Attività Sensibili dovranno essere successivamente approvate dall'Organo Amministrativo della Società.

1.3.2 Principi generali di comportamento

Formattato: Non Evidenziato

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico 231, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel precedente paragrafo 1.4.1, la Società stabilisce i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico 231;
- i soggetti e le funzioni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun Dipendente della Società;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati e verificati dalla Società.

1.3.3 Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili

In linea con la *best practice*, la Società individua e nomina uno o più Responsabili Interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel seguente paragrafo 1.4.4. In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più

Formattato: Non Evidenziato

operazioni relative alle Attività Sensibili, Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il responsabile della relativa funzione aziendale.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nella relativa Attività Sensibile;
- informa periodicamente l'OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili;
- può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

La Società istituisce una procedura relativa ai flussi informativi nei confronti dell'OdV da parte del Responsabile Interno specificando le informazioni che devono essere inviate allo stesso e le relative modalità di trasmissione.

L'OdV cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- la compilazione omogenea e coerente dei reports da inviare all'OdV;
- gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili.

Inoltre, l'OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con riferimento ai Reati Presupposto all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo (revisore), secondo le modalità previste nel Modello.

1.3.4 Protocolli di Prevenzione

La Società definisce i seguenti protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento all'Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 1.4.1. Tali protocolli sono contenuti nelle procedure aziendali adottate dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto nello svolgimento delle operazioni relative a tali attività.

Per le operazioni di **"gestione dei rapporti con i fornitori di servizi"** e di **"selezione, valutazione e gestione rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi"**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia formalizzata una procedura per l'approvvigionamento di beni o servizi, che preveda che ogni rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo, secondo anche quanto predisposto dal nuovo codice degli appalti;

Formattato: Non Evidenziato

- nella selezione di fornitori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;
- nella scelta del fornitore siano preventivamente valutate la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico 231 e dal MOG. Eventualmente può essere richiesto il casellario giudiziale;
- la Società stabilisce dei criteri di valutazione dei fornitori che prevedono la verifica della legittima provenienza dei beni dagli stessi forniti;
- sia vietato l'affidamento di subappalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- i soggetti che in nome o per conto della Società selezionano fornitori o subappaltatori devono essere scelti in attuazione anche delle prescrizioni del PTPCT;
- il Responsabile della funzione interessata dal servizio di fornitura segnala immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del MOG e del Codice Etico 231. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'OdV e di segnalare direttamente a quest'ultimo le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Per quanto concerne le operazioni relative alla **"gestione dei flussi finanziari in uscita"**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- la Società stabilisce degli indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette (ad es. operazioni non usuali per tipologia, tempistica, importo, dislocazione geografica del fornitore, modalità di pagamento, uso di prestanome, modifiche inusuali delle condizioni di vendita);
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;

Formattato: Non Evidenziato

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa l'Organo Amministrativo, o il soggetto da esso delegato, può stabilire - o modificare, se necessario - una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'OdV;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo previa espressa autorizzazione da parte della funzione *Amministrazione e Finanza* e nei limiti consentiti dalla legge;
- la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- sono preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la Società attua una specifica reportistica e flussi informativi verso l'OdV relativamente alle Attività Sensibili.

Relativamente all'attività sensibile **“gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari”**, il protocollo di prevenzione è il seguente:

- Prescrizioni: la Società applica le seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di segnalare all'unità aziendale competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i Reati Presupposto.

Formattato: Non Evidenziato

Le attività sopradescritte vengono svolte in conformità alle responsabilità previste nel mansionario o negli ordini di servizio indirizzati ai dipendenti coinvolti nell'ambito del processo in oggetto, nonché in coerenza ai principi generali di comportamento/controllo e secondo quanto indicato nelle procedure interne, come da elenco allegato.

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e ai protocolli di prevenzione sopra indicati per prevenire i delitti di criminalità organizzata ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale B, assicurandosi che questo documento e le procedure operative aziendali, che ne danno attuazione, siano costantemente aggiornate al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. A tal fine Sanitaservice predispone una scheda di evidenza per agevolare le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

I flussi informativi sono organizzati sulla base delle richieste formulate da parte dell'Organismo di Vigilanza ai responsabili delle aree sensibili, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

È compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-ter del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

Formattato: Non Evidenziato

- e) proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando all' Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di seguito l'estratto della tabella dei flussi verso l'OdV:

REATI ASSOCIATIVI ED A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
Descrizione Flusso	Responsabile	Periodicità
Comunicazione delle procedure di indagine in corso, accertamenti e verifiche condotte da Organismi di Controllo, o da Pubblici Ufficiali che interessano Sanitaservice, funzioni apicali, subordinate, fornitori, partner economici	Amministratore o un suo delegato	A evento
Convocazione di fronte all'Autorità Giudiziaria di personale dell'azienda e di giudizi in cui è stata coinvolta l'azienda sia come parte/controparte o a testimonianza	Legale e Compliance	A evento / Annuale
Elenco pratiche legali avviate/in corso/concluse	Uff. Legale e Compliance	Annuale
Ispezioni/controlli/sopralluoghi eseguiti da Enti o Istituzioni ed eventuale verbale rilasciato dagli stessi	Legale e Compliance	A evento / Annuale
Elenco delle sponsorizzazioni e liberalità	Amministratore o un suo delegato	Annuale
Notifica di avvenuta qualifica di fornitori sottoposti a giudizio per contaminazioni mafiose	Legale e Compliance	A evento / riassunto Semestrale
Comunicazione di casi in cui si ravvisa la provenienza illecita di beni e/o transazioni finanziarie sospette	Risorse Finanziarie	A evento / riassunto Semestrale
Contestazioni e applicazione di provvedimenti disciplinari.	Risorse Umane	Semestrale
Organigramma aziendale nominativo (includere le figure previste per la sicurezza)	Dirigente <u>delegato</u> sulla sicurezza delegato ex art. 16	A modifica e riassunto semestrale

Commentato [mdl1]: Era indicato RSPP che non è dipendente. La società ha il delegato ex art. 16

Formattato: Non Evidenziato